

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento
in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore
Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa
reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità
espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla
coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa
attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente
proposta dell'assessore, corredati dei pareri
prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante
e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
- 2) di approvare le modalità e i limiti di incremento
della SUC per edifici a destinazione produttiva di cui al
comma 1 dell'art. 36 della L.R. 13/2009, così come sostituito
dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 27/2010, che
prevedono la installazione sulle coperture di impianti
fotovoltaici di potenza significativamente superiore al
limite previsto al comma 3 dell'articolo 15 della Legge
regionale 17/2008 secondo la tabella esplicativa posta
in allegato 1;
- 3) di approvare l'incremento della percentuale di
SUC di ampliamento rispetto al corrispondente incremento
della potenza dell'impianto che si prevede di installare
sulle coperture, calcolando, per ogni chilowatt
in più prodotto oltre i cinque stabiliti dalla Legge regionale
17/08 e fino al raddoppio della potenza, un progressivo
incremento della SUC dell'uno per cento fino
al massimo del cinque per cento;
- 4) di approvare l'incremento della percentuale di
SUC di ampliamento rispetto al corrispondente incremento
della potenza dell'impianto che si prevede di installare
sulle coperture anche nel caso di contestuale
sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto,
calcolando, per ogni chilowatt in più prodotto oltre i
cinque stabiliti dalla legge regionale 17/08 e fino al raddoppio
della potenza, un progressivo incremento della
SUC dal sei per cento fino al massimo del dieci per
cento;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente

MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L.R. 13/2009 così come modificata dalla
L.R. 27/2010, art. 36, comma 2bis - Definizione di modalità
e limiti di incremento della SUC nel caso di interventi
di ampliamento di edifici a destinazione produttiva
che prevedono la installazione sulla copertura
di impianti fotovoltaici di potenza superiore a cinque
chilowatt.**

La Regione Umbria con legge regionale 18 novembre

2008, n. 17 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”, all’art. 15, comma 3 ha stabilito che:

“Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.”

Successivamente la Regione Umbria con legge regionale 26 giugno 2009 n. 13 “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, ha recepito le linee programmatiche dell’intesa siglata il 31 marzo 2009 tra Governo, Regioni ed Enti Locali (Piano Casa nazionale).

L’art. 36 della L.R. 13/2009, modificato dall’art. 6 della L.R. 27/2010, definisce i criteri per la realizzazione di interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva; in particolare il comma 1 dell’art. 36 stabilisce che:

“Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall’intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.”.

Inoltre i commi 2bis e 2ter dell’art. 36, modificato con L.R. 27/2010, stabiliscono che:

“2bis. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.

2ter. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedano solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.”.

Risulta quindi necessario fissare le modalità e i limiti di incremento della SUC per edifici a destinazione produttiva di cui al comma 1 dell’art. 36 della L.R.

13/2009, così come sostituito dal comma 1 dell’art. 6 della L.R. 27/2010, sui quali è prevista la installazione sulle coperture di impianti fotovoltaici oltre i cinque chilowatt di potenza.

A tal fine appare congruo incrementare la percentuale di SUC di ampliamento in maniera lineare rispetto al corrispondente incremento della potenza dell'impianto che si prevede di installare sulle coperture, calcolando, per ogni chilowatt in più prodotto oltre i cinque stabiliti dalla legge regionale 17/08 e fino al raddoppio della potenza, un progressivo incremento della SUC dell'uno per cento fino al massimo del cinque per cento.

Appare infine opportuno prevedere la variazione lineare dell'incremento della SUC anche nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto; anche in questo caso per ogni chilowatt in più prodotto oltre i cinque stabiliti dalla legge regionale 17/08 e fino al raddoppio della potenza, si calcolerà un progressivo incremento della SUC dell'uno per cento fino al massimo del cinque per cento, che sommato alla soglia del cinque per cento di aumento prevista per la sola rimozione, così come stabilito al sopracitato comma 2ter dell'art. 36, produrrà un totale dal sei al dieci per cento di incremento.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)